

CHIERICI E ABUSI SU MINORI

Convegno di Studio

Bergamo, 22 - 23 ottobre 2018

**IL DIRITTO PENALE ITALIANO
IN MATERIA DI REATI SESSUALI
NEI CONFRONTI DEI MINORI**

Avv. Arianna Dutto

- ❖ Avvocato del foro di Milano esperto in delitti contro la persona
- ❖ Componente della Commissione *De Gravioribus* dell'Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana

Sommario

- ❖ *I delitti sessuali nei confronti dei minori*
- ❖ *L'obbligo di denuncia*
- ❖ *L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori*
- ❖ *La prescrizione*
- ❖ *Il risarcimento del danno da reato e le altre principali sanzioni civili*
- ❖ *Il procedimento penale: cenni*

I DELITTI SESSUALI NEI CONFRONTI DEI MINORI

CODICE PENALE

Libro II - *Dei delitti*

Titolo XII - *Delitti contro la persona*

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione II

Dei delitti contro la libertà personale

**Art. 609-bis c.p.
Violenza sessuale**

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Il concetto di «atti sessuali»

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 51582 del 02.03.2017

«In tema di violenza sessuale, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore, o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite, ma deve tenere nel debito conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, l'intero contesto in cui il contatto si è realizzato, anche in relazione alla dinamica intersoggettiva in cui esso è inserito».

Dei delitti contro la libertà personale

Violenza sessuale con costrizione

I. «con violenza» o «con minaccia»

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 33049 del 10.05.2017

«In tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima non va esaminata secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una minaccia o intimidazione psicologica attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. (Nella fattispecie, la persona offesa, picchiata con calci e pugni dal convivente, era fuggita di casa; tornata dopo circa quindici minuti, era stata di nuovo malmenata, situazione che l'aveva indotta a spogliarsi ed a consentire, per evitare conseguenze lesive ulteriori, ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà)».

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 46170 del 18.07.2014

*«In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di **atti sessuali repentini**, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorché viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile».*

Violenza sessuale con costrizione

II. «mediante abuso di autorità»

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 33042 dell'08.03.2016

*«In tema di violenza sessuale, l'espressione 'abuso di autorità' che costituisce, unitamente alla 'violenza' o alla 'minaccia', una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., ricomprende **qualsiasi forma di 'supremazia', sia essa pubblica o privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa, all'interno di edificio scolastico, da un insegnante nei confronti di una ex alunna, nella quale la Corte ha osservato che l'autorità esercitabile con modalità abusive – e perciò costrittive – non è solo quella derivante da un potere legale, ma anche quella proveniente da una posizione soggettiva di preminenza)».***

Violenza sessuale con induzione

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 40565 del 19.04.2012

«L'induzione ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa coincide con l'approfittamento e la strumentalizzazione delle condizioni predette al fine di accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità, connessa alla infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore o degli autori di tali comportamenti, per cui gli stessi fruiscono del corpo della vittima che, per effetto dei predetti comportamenti, viene ridotta da soggetto di una relazione sessuale al rango di oggetto dell'atto sessuale e di più atti sessuali».

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 18513 del 15.01.2015

«In tema di atti sessuali commessi con persona in stato di inferiorità fisica o psichica, perché sussista il reato di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1, c.p., occorre che: la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; il consenso all'atto sia viziato dalla condizione di inferiorità; il vizio sia accertato caso per caso, non potendo essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; il consenso sia frutto dell'induzione che, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità **per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato** ed infine che l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano».

L'ipotesi di violenza sessuale di minore gravità

La pena è **diminuita** in misura non eccedente i due terzi.

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 28942 del 17.03.2016

*«In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., deve farsi riferimento ad una **valutazione globale del fatto**, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il **grado di coartazione** esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre per il diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è infatti assoluta e incondizionata e non può essere affievolita da concezioni arcaiche o limitazioni culturali».*

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 609-ter c.p. Circostanze aggravanti

«La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; [...]

5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. [...]

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 61 c.p. Circostanze aggravanti comuni

«Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: [...]

5) l'aver **profittato di circostanze** di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; [...]

9) l'aver commesso il fatto **con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti** a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero **alla qualità di ministro di un culto**; [...]

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; [...]

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione; [...]

11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. [...]

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 62 c.p.

Circostanze attenuanti comuni

«Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: [...]

*6) l'aver, prima del giudizio, **riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso**, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. [...]*».

Art. 62-bis c.p.

Circostanze attenuanti generiche

«Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

Art. 609-quater c.p.
Atti sessuali con minorenne

«Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Dei delitti contro la libertà personale

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

*Nei casi di **minore gravità** la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*

*Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa **non ha compiuto gli anni dieci**».*

Dei delitti contro la libertà personale

La disciplina degli atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater c.p. distingue quattro ipotesi, legate alle **diverse fasce di età** normativamente considerate.

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 23205 dell'11.04.2018

«Il bene giuridico del reato di atti sessuali con minorenne non è la libertà di autodeterminazione dello stesso, non potendo egli esprimere alcun consenso, ma l'integrità psico-psichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità».

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 2835 del 13.10.2011

*«La condizione di affidamento in custodia del minore, prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.), **prescinde da un atto di formale affidamento** da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale».*

Dei delitti contro la libertà personale

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 52380 del 19.10.2016

«In tema di reato di atti sessuali con minorenni, la stessa struttura del reato in parola, fondata sul mero compimento di atti sessuali con persona infra-quattordicenne o, in casi particolari, infra-sedicenne, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis c.p., è illustrativa del fatto che, ai fini della integrazione della fattispecie, il consenso ovvero il dissenso al rapporto del minore è indifferente, giacché è la stessa caratterizzazione della persona offesa, per età (nel caso di cui al n. 1 dell'art. 609-quater, comma 1, c.p.) o per altri fattori ad essa congiunti (nel caso di cui al n. 2 dello stesso articolo), a rendere irrilevante e, dunque, inutiliter datum, l'espressione di un consenso che, per le ragioni appena viste, non potrebbe mai definirsi effettivamente tale».

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 17383 del 16.12.2014

«Il delitto di violenza sessuale commesso ai danni di persona infraquattordicenne di cui agli artt. 609-bis, comma secondo, n. 1 e 609-ter, comma primo, n. 1 cod. pen., si distingue dalla fattispecie a forma libera di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater, cod. pen.) per la presenza di una condotta di induzione, ossia per l'esercizio di una subdola attività di persuasione e di pressione finalizzata a determinare il minore al compimento di atti sessuali che altrimenti non avrebbe compiuto».

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 609-quinquies c.p. Corruzione di minorenni

«Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque **fa assistere** una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero **mostra alla medesima materiale pornografico**, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.*

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*

Dei delitti contro la libertà personale

*La pena è **aumentata fino alla metà** quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza».*

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 44681 del 16.11.2005

«Il bene giuridico tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri».

Art. 609-undecies c.p.
Adescamento di minorenni

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Dei delitti contro la libertà personale

Il delitto *de quo* è stato introdotto dalla legge n. 172 del 01.10.2012 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la Protezione dei Minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007.

La Convenzione di Lanzarote prevede, all'art. 22, la punibilità come reato della condotta di *«adescamento di bambini a scopi sessuali»*, definita come *«il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato [...] qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro»*. Trattasi di comportamento altrimenti definito di *grooming*, ovvero di adescamento dei minori per scopi sessuali tramite internet.

Mediante le previsione di tale disposizione il legislatore ha inteso **anticipare** la tutela penale della sfera sessuale dei minori, sanzionando **anche i «primi contatti finalizzati agli atti di pedofilia»** (Discussione del disegno di legge A.C. 2326-A, seduta del 18.01.2010, Resoconto stenografico dell'Assemblea, 16).

Art. 609-octies c.p.
Violenza sessuale di gruppo

*«La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di **più persone riunite**, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».

Art. 609-sexies c.p.

Ignoranza dell'età della persona offesa

«Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

Dei delitti contro la libertà personale

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 32235 dell'11.07.2007

«In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore di anni quattordici, l'ignoranza, da parte del soggetto agente, dell'età della persona offesa scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile, in ragione della necessità di interpretare l'art. 609 sexies c.p. in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost., secondo quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 322 del 2007; detta ignoranza inevitabile non può tuttavia fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un 'impegno' conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco».

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 609-septies c.p. Querela di parte

«I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto **non ha compiuto gli anni diciotto**;*
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero **da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia** o che abbia con esso una relazione di convivenza;*
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;*
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;*
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma».*

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 609-nonies c.p. Pene accessorie ed altri effetti penali

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

- 1) [...]*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;*
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;*
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;*
- 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.*

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Dei delitti contro la libertà personale

*La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, **nelle ipotesi aggravate** di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti **misure di sicurezza personali**:*

- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;*
- 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;*
- 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.*

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni».

Dei delitti contro la libertà personale

L'applicazione delle misure di sicurezza di cui al penultimo comma dell'art. 609-nonies c.p. impone uno **sfavorevole giudizio di pericolosità sociale**, secondo la previsione di cui agli artt. 202 e 203 c.p.

Per la prognosi di pericolosità sociale l'art. 203 c.p. rinvia alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., cioè agli indici fattuali rilevanti per la commisurazione della pena: **gravità del fatto e capacità a delinquere del soggetto**.

L'applicazione di misure di sicurezza presuppone un giudizio di **concreta probabilità** di commissione di futuri reati: non basta una generica possibilità.

Sul punto, è chiarissimo il principio (divenuto poi un principio generale dell'ordinamento penale) affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 58 del 24.02.1995, secondo la quale *«tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa»*.

Art. 609-decies c.p. Comunicazione al tribunale per i minorenni

*«Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica **ne dà notizia al tribunale per i minorenni.***

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

*Nei casi previsti dal primo comma l'**assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni** è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.*

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

**Art. 609-duodecies c.p.
Circostanze aggravanti**

«Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche».

CODICE PENALE

Libro II - *Dei delitti*

Titolo XII - *Delitti contro la persona*

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I

Dei delitti contro la personalità individuale

**Art. 600-bis c.p.
Prostituzione minorile**

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

Dei delitti contro la personalità individuale

L'art. 19 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la Protezione dei Minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007) impone di configurare quale reato le condotte consistenti:

- a) nel reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione;
- b) nel costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o, comunque, sfruttare un bambino per tali propositi;
- c) nel ricorrere alla prostituzione di un bambino.

La Convenzione contiene altresì una definizione di «*prostituzione infantile*», ravvisata nel «*fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona*» (art. 19, secondo comma, Convenzione).

Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Dei delitti contro la personalità individuale

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

Dei delitti contro la personalità individuale

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 42964 del 10.06.2015

«Il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente quando il materiale pornografico ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto, implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'Infanzia, per pornografia minorile si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali. Dunque, per la configurabilità del reato ex art. 600-ter c.p. si richiede la presenza di fotografie ritraenti immagini di minori in pose sessualmente equivoche, che non necessariamente consistono nella rappresentazione di atti sessuali attivi o passivi e che vedano coinvolta la giovane vittima».

Art. 600-quater c.p.
Detenzione di materiale pornografico

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».

Dei delitti contro la personalità individuale

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 39458 del 17.05.2017

«Il reato di detenzione di materiale pedopornografico presuppone la consapevolezza della detenzione di materiale illegale in capo al reo, ma tale consapevolezza può logicamente dedursi dal semplice spostamento dei file all'interno del computer senza che si sia provveduto alla loro cancellazione definitiva».

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 20890 dell'11.01.2017

«Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la detenzione di cosiddetti temporary internet files, che si ottengono attraverso visite compiute dall'utente di internet su siti contenenti materiale pornografico infantile, dato che, in forza di alcuni comandi informatici, talune immagini visualizzate sul monitor, rimangono immagazzinate per un apprezzabile arco temporale nella cartella denominata, per l'appunto, temporary internet files, risultando a tutti gli effetti detenuti dall'utilizzatore; ne consegue che il detentore potrà eccepire l'esonero della responsabilità solo nel caso in cui non abbia avuto la consapevolezza dell'esistenza di files acquisiti nel corso della navigazione su internet».

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 39543 del 27.06.2017

«La configurabilità della circostanza aggravante della 'ingente quantità' nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche)».

Art. 600-quater.1 c.p.
Pornografia virtuale

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

**Art. 600-quinquies c.p.
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile**

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937».

Art. 600-septies c.p. Confisca

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter».

Art. 600-septies.1 c.p.
Circostanza attenuante

«La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti».

Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600-septies.2 c.p. Pene accessorie

«Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: [...]

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

*La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'**interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.***

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive».

Art. 602-quater c.p.
Ignoranza dell'età della persona offesa

«Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

Art. 604 c.p.
Fatto commesso all'estero

«Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia».

CODICE PENALE

Libro II - *Dei delitti*

Titolo V - *Delitti contro l'ordine pubblico*

Art. 414-bis c.p.

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, **pubblicamente istiga** a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'**apologia** di uno o più delitti previsti dal primo comma.*

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

L'OBBLIGO DI DENUNCIA

L'obbligo di denuncia

La **denuncia** è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato perseguibile d'ufficio al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Un chierico in quanto tale **non ha obbligo di denuncia**: ai sensi dell'art. 333 c.p.p., infatti, «*ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria*».

➡ il chierico (come ogni privato cittadino), salvo alcuni particolari casi determinati dalla legge – **tra i quali non rientrano i delitti sessuali** – non ha obbligo di denuncia;

➡ in relazione alla supposta commissione di delitti sessuali, la denuncia è rimessa alla personale discrezionalità e volontà del chierico.

L'obbligo di denuncia

Tuttavia, l'assunzione da parte del chierico di **particolari incarichi** in ambito di istruzione, educazione e/o sorveglianza nei confronti del minore, potrebbe determinare l'insorgenza di alcuni doveri, tra i quali l'obbligo di denuncia.

Secondo l'ordinamento italiano, infatti, nel caso di reati perseguibili d'ufficio (come nelle ipotesi di delitti sessuali a danno di minori), alcuni determinati soggetti – **pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio** – hanno l'obbligo di denunciare il fatto alle competenti autorità, alle seguenti condizioni.

L'articolo 331 c.p.p. dispone che: «[...] *i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, **nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio**, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto».*

Art. 361 c.p.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

«Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa».

L'analoga condotta tenuta dall'incaricato di pubblico servizio è invece punita «*con la multa fino a euro 103*» (art. 362 c.p.).

L'obbligo di denuncia

Ai sensi dell'articolo 357 c.p., «sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».

La nozione di **incaricato di pubblico servizio** identifica, invece, chi pur non essendo un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale qualifica (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità. Come si legge nell'art. 358 c.p., infatti, «sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

L'obbligo di denuncia

Conseguentemente, occorre domandarsi se ed eventualmente nell'esercizio di quali attività il chierico possa essere qualificato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Senza pretesa di esaustività, si osserva che:

- I. Tipicamente il chierico non assume la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'**espletamento delle attività pastorali**, salvo – secondo la giurisprudenza – nel caso della celebrazione del matrimonio concordatario o in poche altre occasioni nelle quali il funzionario di culto redige atti aventi natura pubblica per lo Stato (per un precedente giurisprudenziale risalente, cfr. Tribunale di Vigevano, 03.02.1983, in *Giur. it.*, 1984, II, p. 426).
- II. Qualora l'**attività assistenziale** sia prestata **a favore di maggiorenni**, il chierico generalmente non riveste le posizioni pubblicistiche di cui sopra, salvo nel caso in cui il soggetto assistito sia incapace di agire (perché la posizione giuridica di questa persona equivale a quella di un minore, e dunque questo caso si inquadra nell'ipotesi descritta al punto successivo), ovvero il chierico sia un cappellano di un istituto penitenziario (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. III, sentenza n. 33049 del 17.05.2016).
- III. Nel caso di **attività assistenziali a favore di uno o più minori**, è necessario distinguere, a seconda che si tratti di attività di istruzione o educazione presso una comunità.

L'obbligo di denuncia

- a) Secondo consolidata giurisprudenza, il **docente** presso un istituto pubblico o privato riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.: *«ai soggetti che dirigono o svolgono attività di insegnamento quali professori, nelle scuole suddette, siano esse legalmente riconosciute o pareggiate, spetta la qualifica di pubblico ufficiale, considerato che l'insegnamento impartito in dette scuole – in cui consegue il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti – si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione in concorrenza con l'insegnamento pubblico»* (ex multis, cfr. Cass. pen., sez. V, sentenza n. 3004 del 13.01.1999).
- b) Nell'ipotesi in cui un **chierico è preposto alla cura e alla educazione di un minore affidato** da un ente territoriale o dal Tribunale per i Minorenni alla struttura da lui diretta, nonostante un acceso dibattito dottrinale, si ritiene che l'istituto dell'affidamento imponga al soggetto affidatario precisi obblighi di protezione e garanzia a favore del minore affidato, tali da poter configurare l'assunzione della qualifica pubblicistica.

L'OBBLIGO DI PROTEZIONE E VIGILANZA NEI CONFRONTI DEI MINORI

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

L'obbligo di protezione e sorveglianza nei confronti di un minore – diverso dall'obbligo di denuncia – consiste nell'**obbligo di ogni educatore di vigilare sull'incolumità dei minori** per il tempo in cui gli sono affidati.

Tale obbligo discende primariamente dal contratto stipulato (anche verbalmente) di sorveglianza, affidamento e/o educazione tra scuola (o soggetto analogo), educatore e genitori del minore. Al di fuori del contratto, il suddetto obbligo può sorgere dall'art. 2043 del codice civile, che prescrive di non cagionare danni ingiusti. Il caso di scuola rilevante ai nostri fini è quello del chierico preposto alla cura e all'educazione dei minori presso l'oratorio, che è responsabile dell'incolumità dei minori a egli affidati.

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

L'obbligo di impedire – con qualsiasi modalità – **l'evento delittuoso**, è disciplinato dall'art. 40 cpv c.p.: *«non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».*

Questo obbligo di intervento non sussiste, indistintamente, nei confronti del *quisque de populo*, ma solo di **determinati soggetti** indicati espressamente dalla legge. In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che *«in tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in **posizione di garanzia**, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento»* (Cass., sez. IV, sentenza n. 8217 del 1998, in CED, 212144).

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

L'obbligo di impedire l'evento sorge quando «il 'garante' abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) [...]» (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 6208 del 1997, in CED, 208804).

La legge prescrive, a determinati soggetti, un generico obbligo di impedire l'evento, nulla disponendo riguardo alle modalità di intervento a tal fine necessarie.

Qualora la sola modalità per impedire l'evento delittuoso sia la denuncia alle autorità competenti, il titolare della posizione di garanzia sarà tenuto a presentare rituale denuncia, non in forza dell'obbligo di denuncia, bensì in forza del menzionato art. 40 cpv c.p.

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

«In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di minori, grava su ciascun genitore l'onere di adoperarsi onde impedire l'evento, stante l'obbligo di protezione del minore, configurandosi in difetto il concorso nel reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la responsabilità della madre della minore per gli atti di violenza posti in essere dal coniuge, e dalla stessa conosciuti, per non avere posto in essere interventi idonei a fare cessare l'attività delittuosa, fra i quali rientra la denuncia dell'autore del reato)»
(Cass. pen., sentenza n. 19739 del 27.04.2007, in CED, 236753).

La Suprema Corte ha altresì affermato che il **chierico** che sia anche educatore e/o sorvegliante è titolare di una posizione di garanzia (e, dunque, di un correlativo dovere di intervento) rispetto alla sfera sessuale del soggetto (e, quindi, anche del minore) a lui affidato.

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

La Suprema Corte ha infatti riconosciuto titolare della posizione di garanzia il **rettore** (**chierico**) di una comunità di accoglienza di giovani (minorenni e maggiorenni). Al rettore era stato contestato il **concorso omissivo** per fatti di violenza sessuale commessi da un impiegato nei confronti di soggetti minorenni e maggiorenni, all'epoca ospiti della struttura.

Cass. pen., sez. III, sentenza n. 28701 del 12.05.2010

*«La responsabilità penale per **omesso impedimento dell'evento** può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di **segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito** caratterizzati da un elevato grado di anormalità. (Fattispecie in cui la Corte, nell'accogliere il ricorso del P.G., ha ritenuto configurabile, a carico del Rettore di una comunità di accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabile dell'annesso convitto)» (nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 36225 del 26.02.2014).*

LA PRESCRIZIONE

Art. 157 c.p.

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. [...]

La prescrizione

*[...] I termini di cui ai commi che precedono sono altresì **raddoppiati** [...] per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II [dall'art. 600 all'art. 604 c.p.] e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.*

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. [...]».

- La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione dell'illecito sia seguita da una sentenza di condanna definitiva.
- La *ratio* dell'istituto è ravvisabile nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, comminare una pena dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla realizzazione dell'illecito, in considerazione del venir meno (tra l'altro) delle esigenze di prevenzione generale.

La prescrizione

- L'art. 4, comma primo, lettera a), della legge n. 172 del 01.10.2012 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007, in un quadro di generale inasprimento delle disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ha profondamente innovato, sostanzialmente raddoppiando, i termini di prescrizione di cui sopra.
- Ai sensi dell'art. 158 c.p., «*per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».*

La prescrizione

- L'art. 159 c.p. disciplina i casi di «sospensione del corso della prescrizione».
- L'art. 160 c.p. disciplina i casi di «interruzione del corso della prescrizione»:


*«[...] La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma **[aumento di un quarto]** del tempo necessario a prescrivere, della metà [...] nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105], fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».*

Ad esempio, il delitto di violenza sessuale commesso ai danni di un quindicenne in data 23.10.2017 si prescriverà in **vent'anni dal compimento del diciottesimo anno di età** della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente (in questo caso, la prescrizione decorrerà dall'acquisizione della notizia di reato). Qualora vi sia stata interruzione della prescrizione, il termine calcolato di cui sopra, sarà aumentato di un quarto (nelle misure maggiori in caso di recidivi).

La prescrizione

➤ Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 05.07.2018

«È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile».

 per i delitti sessuali nei confronti di minori commessi **anteriamente al 23.10.2012** si applica la disciplina sulla prescrizione più favorevole *ratione temporis* (nel caso trattato dalla Consulta, quella prevista dalla legge 05.12.2005 n. 251).

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO E LE ALTRE PRINCIPALI SANZIONI CIVILI

CODICE PENALE

Libro I - *Dei reati*

Titolo VII - *Delle sanzioni civili*

Art. 185 c.p.

Restituzioni e risarcimento del danno

«Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

- Il **responsabile civile** può essere definito come il soggetto che, secondo le leggi civili, è chiamato a rispondere del fatto commesso dall'imputato. Può trattarsi sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica, nonché dell'ente collettivo anche privo di personalità.
- Recentemente alcuni Giudici (Tribunale di Lecce, Tribunale di Bolzano, Tribunale di Como, Corte di Appello di Milano) hanno ritenuto che gli **enti ecclesiastici** (Diocesi e Parrocchia) possano essere considerati **civilmente responsabili** per il danno cagionato dal delitto sessuale commesso in danno di minori dal chierico appartenente proprio ai predetti enti.

Art. 186 c.p.
**Riparazione del danno mediante pubblicazione
della sentenza di condanna**

«Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato».

- art. 187 c.p., «indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni 'ex delicto'».
- art. 188 c.p., «spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso».

IL PROCEDIMENTO PENALE: CENNI

Il procedimento penale: quando l'indagato è un «ecclesiastico»

Nel caso di un procedimento penale nei confronti di un chierico, l'autorità ecclesiastica dovrebbe essere formalmente avvisata dalla competente autorità giudiziaria dell'ordinamento italiano:

«La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici» (art. 2, lett. b, Protocollo addizionale all'accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984).

Il procedimento penale: quando l'indagato è un «ecclesiastico»

«Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato» (art. 129 disp. att. c.p.p.).

Sul momento **a partire dal quale** sorgerebbe l'obbligo per il Pubblico Ministero di informare l'Autorità ecclesiastica **non vi è concordanza**.

L'art. 129 disp. att. c.p.p. **individua quale momento rilevante l'esercizio dell'azione penale** che, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., coincide con la richiesta di rinvio a giudizio dell'interessato; il dettato pattizio *ex art. 2, lett. b)* del Protocollo addizionale al Concordato richiama invece la promozione del procedimento penale, ossia quell'atto di apertura delle indagini preliminari nei confronti dell'ecclesiastico.

Nella prassi, il Pubblico Ministero applica l'art. 129 disp. att. c.p.p., e dunque provvede alla suddetta informazione **solo quando esercita l'azione penale, dopo** la conclusione delle indagini preliminari.

L'applicabilità delle misure cautelari personali.

Il codice di procedura penale pone le seguenti condizioni generali di applicabilità:

- I. gravità del delitto:** per i delitti punibili nel massimo con la reclusione di almeno cinque anni (come la maggior parte dei delitti sessuali nei confronti di minore) è prevista la possibilità di applicazione anche della custodia cautelare in carcere, oltre che delle altre misure personali;
- II. punibilità in concreto:** assenza di cause di giustificazione, di cause di non punibilità o di cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata;
- III. gravi indizi di colpevolezza:** nei casi inerenti ad accuse di delitti sessuali, spesso detti indizi sono stati ravvisati nella mera deposizione della persona offesa minore.

Il procedimento penale: l'applicabilità di misure cautelari personali

Oltre alle predette condizioni occorre un ulteriore requisito, ovverosia la sussistenza in concreto di **almeno una** delle seguenti esigenze cautelari, tassativamente indicate nell'art. 274 c.p.p.:

- ✓ il pericolo di inquinamento della prova;
- ✓ il pericolo di fuga;
- ✓ il pericolo che vengano commessi ulteriori reati.

In caso di pendenza di un procedimento penale nei confronti di un chierico accusato di aver commesso delitti sessuali ai danni di un minore, in via cautelativa è consigliato sospendere il chierico da ogni incarico pastorale che coinvolga, a qualsiasi titolo, minori e adulti vulnerabili, e ordinargli di risiedere temporaneamente, quantomeno sino alla conclusione delle indagini preliminari, presso una struttura non frequentata, nemmeno occasionalmente, da soggetti deboli.

Il procedimento penale: dalla notizia criminis alla sentenza di primo grado

notizia di reato (330 c.p.p.)



polizia giudiziaria (347 c.p.p.)



indagini preliminari
svolte dal Pubblico Ministero (art. 358 c.p.p.)



giudizio direttissimo
o giudizio immediato
richiesto dal P.M.

avviso di conclusione
delle indagini preliminari (415-bis c.p.p.);
richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.)

richiesta di
archiviazione
(art. 408 c.p.p.)



udienza preliminare
(art. 421 c.p.p.)



giudizio abbreviato (art. 438
c.p.p.) o patteggiamento (art.
444 c.p.p.)

decreto che dispone il giudizio
(art. 429 c.p.p.);

sentenza di non luogo a
procedere (art. 425 c.p.p.)



dibattimento
(art. 484 c.p.p.)

Il procedimento penale: in particolare, il giudizio abbreviato

- ciascun imputato in relazione a qualsivoglia tipologia di reato può chiedere di essere giudicato secondo il **rito abbreviato**;
- è un procedimento speciale rispetto al rito ordinario (ovvero al dibattimento, nel quale la prova è assunta avanti al Giudice, nel contraddittorio tra le parti);
- è un giudizio che si celebra **allo stato degli atti**, ovvero, essenzialmente, sulla base degli atti assunti durante le indagini preliminari dal Pubblico Ministero, per questo il rito si caratterizza per particolare celerità;
- sono acquisite prove durante la celebrazione di questo rito **solo** nel caso dell'abbreviato cosiddetto «condizionato» (allorquando la difesa dell'imputato «condiziona» la propria richiesta di abbreviato all'acquisizione delle prove specificamente indicate e il Giudice acconsente), ovvero se il Giudice dispone d'ufficio l'assunzione di nuove prove al fine della decisione;

Il procedimento penale: in particolare, il giudizio abbreviato

- sino alla richiesta di celebrazione del procedimento mediante rito abbreviato, alla difesa dell'imputato è comunque assicurata la possibilità di depositare il fascicolo delle indagini difensive ritualmente espletate;
- trattasi di giudizio che si celebra avanti al Giudice per le indagini preliminari (ovvero un Giudice unico, qualunque sia il reato per il quale si procede), in camera di consiglio, **senza la presenza del pubblico**;
- in caso di condanna, la pena che il Giudice ha in concreto determinato **è diminuita di un terzo nel caso di delitti**, della metà se trattasi di contravvenzioni;
- la persona offesa e quella danneggiata possono costituirsi parte civile per chiedere l'integrale risarcimento del danno lamentato, ma la celebrazione di questo rito **non prevede la presenza del responsabile civile** che, se previamente citato, dovrà essere escluso d'ufficio.

Il procedimento penale: in particolare, il cosiddetto «patteggiamento»

Trattasi di un istituto denominato «**applicazione della pena su richiesta delle parti**», disciplinato primariamente dall'art. 444 c.p.p., ai sensi del quale:

*«L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, **diminuita fino a un terzo**, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.*

*1-bis. Sono **esclusi** dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, **qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria**».*

Il procedimento penale: in particolare, il cosiddetto «patteggiamento»

- il «patteggiamento» prevede dunque un «accordo» tra l'accusa e la difesa sia in ordine alla sua applicabilità, sia in ordine alla pena da irrogare (se il Pubblico Ministero non presta il consenso in udienza preliminare, in dibattimento, a richiesta dell'interessato, il Giudice potrà applicare la pena indicata nella richiesta di «patteggiamento», se riterrà questa sanzione congrua e sussistenti i relativi requisiti, a prescindere dalla posizione dell'organo inquirente);
- in sede di udienza preliminare le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3 (ovverosia sino al momento precedente alla discussione prevista in tale fase processuale);
- nel caso dei delitti sessuali specificamente indicati nell'art. 444 c.p.p., la pena oggetto dell'accordo **non può essere superiore a due anni di reclusione** (soli e congiunti a pena pecuniaria), già detratto fino a un massimo di un terzo della pena concretamente individuata;
- detto rito, infatti, assicura una riduzione della pena fino ad un terzo;

Il procedimento penale: in particolare, il cosiddetto «patteggiamento»

- la richiesta di risarcimento della vittima non è contemplata nel «patteggiamento» e, quindi, l'offeso da reato deve istruire una causa civile;
- in ogni caso il Giudice del «patteggiamento» – se la persona offesa lo richiede – può condannare l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla vittima;
- quando la pena oggetto di applicazione è uguale o inferiore ad anni due, il patteggiamento può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena che determina l'estinzione del reato decorsi cinque anni dal «patteggiamento» (due anni se si tratta di contravvenzioni), a determinate condizioni;
- nell'ipotesi di cui al precedente punto, il Giudice può ordinare la non menzione della sentenza nel casellario giudiziario dell'imputato richiesto dai privati (la c.d. «fedina penale»);

Il procedimento penale: in particolare, il cosiddetto «patteggiamento»

- la sentenza prevista dall'articolo 444, comma secondo, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale;
- avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è previsto il solo ricorso per Cassazione (peraltro, in ipotesi assolutamente rare) e non anche l'appello, diversamente da quanto possibile nel rito abbreviato;
- trattasi di giudizio celebrato in sede camerale e, dunque, **non pubblico**.

Il procedimento penale: il segreto che un chierico chiamato a testimoniare può opporre

Il **segreto professionale** è l'obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese in ragione di un rapporto fiduciario.

L'art. 622 c.p. dispone in merito: «*Chiunque, avendo notizia, **per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516***».

L'art. 200 c.p.p., rubricato «**Segreto professionale**», dispone che determinati soggetti, specificamente elencati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto **per ragione del loro ministero, ufficio o professione**, salvi i casi in cui hanno l'obbligo giuridico di riferirne all'autorità giudiziaria. Analoga previsione è contenuta negli artt. 351 e 362 c.p.p. in ordine alle informazioni richieste nel corso delle indagini preliminari.

Il procedimento penale: il segreto che un chierico chiamato a testimoniare può opporre

Tra i soggetti che possono opporre un segreto professionale «qualificato» sono citati per primi (art. 200, comma primo, lett. a) i «*ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano*».

I ministri della religione cattolica si identificano con gli «**ecclesiastici**» – espressione comprensiva, secondo la dottrina prevalente, anche dei non ordinati al sacerdozio e delle monache – di cui all'art. 4 n. 4 dell'Accordo del 18.02.1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, reso esecutivo con la legge n. 121 del 25.03.1985.

Per opporre l'art. 200 c.p.p., occorre che la specifica circostanza in ordine alla quale il testimone è chiamato a deporre sia stata appresa dal chierico «*per ragione del proprio ministero*», sicché qualora lo stesso sia venuto a conoscenza del fatto quale mero *quisque de populo*, dunque indipendentemente dall'esercizio dell'attività ministeriale, resta vincolato all'obbligo di deporre secondo verità.

Il giudice, se ha motivo di dubitare che l'opposizione per esimersi dalla deposizione sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Il procedimento penale: in particolare, la fase dell'esecuzione della pena

Quando la sentenza di condanna diventa **definitiva**, il reo è chiamato a scontare la pena comminatagli.

L'ordinamento giuridico italiano prevede alcuni istituti che, in presenza di determinate condizioni, possono sostituire la sanzione detentiva.

Il primo comma dell'art. 163 c.p. disciplina la prima ipotesi di **sospensione condizionale della pena**: *«nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. [...]».*

Il procedimento penale: in particolare, la fase dell'esecuzione della pena

La concessione del beneficio è rimessa al potere discrezionale del Giudice che, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. (rubricato «gravità del reato: valutazione agli effetti della pena») e alla insussistenza di alcuni elementi ostativi indicati dalla legge (ad esempio, quando al reo è applicata una misura di sicurezza personale), effettua un **giudizio prognostico** sulla astensione del soggetto dalla commissione in futuro di ulteriori reati.

Il Giudice **può subordinare** l'applicazione della sospensione condizionale all'adempimento di specifici obblighi (come il risarcimento del danno ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato).


Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è **estinto**. In tal caso **non ha luogo l'esecuzione delle pene**.

Il procedimento penale: in particolare, la fase dell'esecuzione della pena

La legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario prevede, al capo VI (artt. 47 e ss.) alcune **misure alternative alla detenzione** (come l'affidamento in prova ai servizi sociali).

La legge n. 39 del 23.04.2009 ha modificato l'art. 4-bis della citata legge, recante “**Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti**”. Si riporta il comma rilevante ai nostri fini:

*«1-quater. I benefici di cui al comma 1 [l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione del capo VI – artt. 47 ss.] possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale **solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno** anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata».*



Se non è ordinata la sospensione condizionale della pena, **prima** di poter richiedere una misura alternativa alla detenzione ovvero un altro beneficio (anche nel caso in cui la pena comminata consentisse di accedere direttamente a detti istituti), il reo di delitto sessuale dovrà trascorrere **almeno un anno presso un istituto penitenziario, perché la sua personalità sia osservata scientificamente da esperti.**

Bibliografia principale

- ✓ AA.VV., “Le rappresentazioni sociali dell’abuso: i protagonisti e i contesti”, in *Minori giust.*, 2010, n. 4, pp. 162 - 174.
- ✓ AA.VV., *Maltrattamenti ed abusi sessuali sui minori: fenomeno, tutela, intervento*, a cura di G. Savarese e M. Cesaro, Pensa Multimedia, 2010.
- ✓ AA.VV., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, a cura di D. Pulitanò, Giappichelli, Torino, 2011.
- ✓ AA.VV., *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, a cura di F. Coppi, Giappichelli, Torino, 2007.
- ✓ AA.VV., *Reati contro la persona*, a cura di A. Manna, Giappichelli, Torino, 2007.
- ✓ AA.VV., *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, III ed., CEDAM, Padova, 2002.
- ✓ Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XV ed. integrata e aggiornata a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2008.
- ✓ Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I-II, XV ed. integrata e aggiornata a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2008.
- ✓ Cadoppi A. - Veneziani P., *Manuale di diritto penale. Parte generale e parte speciale*, CEDAM, Padova, 2007.
- ✓ Durante V., “Le norme e i programmi per la sicurezza nel web dei minorenni: la questione dello sfruttamento sessuale”, in *Minori giust.*, 2012, n. 4, pp. 102 - 108.
- ✓ Fiandaca G. - Musco E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2013, pp. 102 - 108.
- ✓ Mari A., “Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote”, in *Cass. pen.*, 2012, n. 12, pp. 3956 - 3964.
- ✓ Peccioli A., “La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia”, in *Dir. pen. e processo*, 2013, n. 2, pp. 140 - 150.
- ✓ Pittaro P., “Ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: le modifiche al codice penale”, in *Fam. dir.*, 2013, n. 4, pp. 403 - 412.
- ✓ Stramaglia M., “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414- bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies)”, in *Giur. mer.*, 2013, n. 5, pp. 989 - 1008.